

**Deliberazione del Consiglio Regionale 11 Settembre 2002 n.121 Approvazione del
Regolamento del Parco regionale Urbano Monte Orlando ai sensi della Legge Regionale 6
Ottobre 1997, n. 29**

**IL CONSIGLIO REGIONALE
su proposta della GIUNTA REGIONALE**

VISTA la legge regionale 26 Novembre 1977, n. 46 ed in particolare l'art. 9;

VISTA la legge regionale del 22 Ottobre 1986, n. 47 che istituisce il Parco Regionale Urbano Monte Orlando ed in particolare l'art. 8 che stabilisce modalità e procedure per la redazione del Regolamento dell'area naturale protetta in oggetto;

CONSIDERATO che il Comune di Gaeta, Ente Gestore del Parco Regionale Urbano Monte Orlando ha adottato il regolamento di attuazione, secondo quanto stabilito nelle leggi di riferimento con deliberazioni di Consiglio comunale n. 648 del 10 Ottobre 1990 e n. 88 del 31 ottobre 1991, esecutivo, e lo ha trasmesso per l'approvazione;

VISTA la Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 che costituisce la nuova disciplina di riferimento in materia di aree naturali protette regionali;

VISTO in particolare l'art. 39, comma 9, della suddetta legge come sostituito dall'art. 43, comma 8, della Legge Regionale del 18 Maggio 1998, n. 14, che stabilisce per le aree naturali protette istituite ai sensi della Legge Regionale 28 Novembre 1977, n. 46, che i Regolamenti già adottati dagli organismi di gestione secondo quanto previsto dalle Leggi Istitutive sono approvati dalla regione con le modalità indicate nell'art. 27, comma 6;

VISTO l'art. 27 della L.R. 29/97, comma, 6 che stabilisce che il Regolamento viene approvato "con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre l'art. 4, comma , della L.R. 29/97, che stabilisce che fino all'insediamento della Sezione aree naturali protette, i pareri di competenza sono espressi dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione specializzata per il settore Conservazione e Valorizzazione del patrimonio naturale;

CONSIDERATO che dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio regionale competente, è risultato che il Regolamento di Attuazione sia meritevole di approvazione in quanto rispondente ai disposti della L.R. istitutiva e della L.R. 46/77 e risulta idoneo per il raggiungimento degli obiettivi di tutela, conservazione, valorizzazione e razionale utilizzazione dell'area protetta;

CONSIDERATO che dalla istruttoria suddetta è risultato peraltro che è necessario apportare modeste rettifiche, integrazioni e modifiche al suddetto Regolamento al fine di adeguarlo a nuove disposizioni legislative di settore intervenute successivamente alla approvazione da parte dell'Ente Gestore; e che il Regolamento suddetto è da integrare con le disposizioni della L.R. 29/97 immediatamente recepibili;

CONSIDERATO che il CTSA, Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale nella seduta del 7.10.1998, ha valutato il Regolamento, sulla base della relazione istruttoria dell'Ufficio regionale ed ha espresso parere favorevole all'approvazione con ulteriori con ulteriori integrazioni;

RITENUTO pertanto, per consentire un'adeguata tutela del territorio, di poter approvare il Regolamento del Parco Regionale Urbano Monte Orlando redatto dall'Ente Gestore, con le modifiche e le integrazioni sopra richiamate, tenendo conto che il completo adeguamento alle disposizioni della L.R. 29/97 verrà effettuato dall'Ente Gestore in sede di redazione del Regolamento di cui all'art. 27 della stessa legge regionale;

VISTA la legge n. 127/97;

DELIBERA

- 1) è approvato, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della L.R. 29/97 il Regolamento del Parco regionale Urbano Monte Orlando di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) ai sensi dell'articolo 27, comma 8, il presente regolamento produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro tale termine, il Comune è tenuto ad adeguare alle previsioni del presente regolamento il proprio regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine il Comune è comunque tenuto ad applicare le disposizioni del presente regolamento, che prevalgono su quelle dei regolamenti comunali.
- 3) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio:

La presente deliberazione è approvata all'unanimità.

PARCO REGIONALE URBANO MONTE ORLANDO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

adottato dall'ente gestore, Comune di Gaeta con deliberazioni consiliari n. 648 del 10 Ottobre 1990 e n. 88 del 31 Ottobre 1991.

TESTO COORDINATO

ART. 1 - FAUNA

In tutta l'area parco e nell'area di rispetto è vietata l'uccisione e la cattura di qualsiasi specie animale, anche di invertebrati, nonché la manomissione di nidi e tane; è vietato inoltre l'uso di trappole, tagliole, lacci, strumenti per la pesca e bocconi avvelenati.

Solo per scopi scientifici ed in conformità con le disposizioni vigenti, può essere autorizzato il prelievo di materiale riguardante la fauna; detta autorizzazione viene rilasciata dall'Ente Gestore su richiesta di un competente Istituto Universitario o del Responsabile del Museo-Laboratorio naturalistico.

Le attività di gestione della fauna terrestre ed acquatica, comprese le introduzioni, le reintroduzioni, i ripopolamenti, le azioni eventualmente necessarie a ricomporre equilibri biologici, dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Gestore. Tali interventi potranno essere effettuati solo sulla base di progetti e piani di intervento particolareggiati che ne illustrino le motivazioni, le metodologie, l'efficacia, i costi e dovranno essere preventivamente approvati dall'Istituto nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.).

I prelievi e gli abbattimenti selettivi sono attuati dal personale dipendente dell'Ente Gestore o da persone da esso autorizzate, in conformità con quanto stabilito dall'art. 23, comma 3 della L.R. n. 29 del 6 Ottobre 1997 e sentito il parere del Comitato tecnico Scientifico di cui all'art. 4 della stessa Legge 29/97.

È altresì vietato introdurre nel territorio del Parco qualsiasi arma d fuoco e da getto, anche smontata, o qualsiasi oggetto atto ad offendere; fanno eccezione le armi del personale preposto alla sorveglianza e quelle dei militari in servizio effettivo per quanto riguarda le sole armi classificate da guerra.

È vietata l'introduzione di animali di qualsiasi specie senza regolare autorizzazione. Fanno eccezione i cani e gli animali domestici da cortile di proprietà dei residenti, limitatamente alle specie da allevamento tradizionali e solo entro i limiti delle proprietà private e nel rispetto della normativa vigente.

È vietato il pascolo. Eventuali animali sorpresi a pascolare nell'area parco saranno sequestrati. Ai proprietari che ne faranno richiesta saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15. Nel caso nessun proprietario si presenti entro tre giorni l'animale verrà donato ad un ente di beneficenza locale.

Il contenimento del fenomeno del randagismo verrà attuato secondo la legge regionale 21 Ottobre 1997, n. 34.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

ART. 2 - RACCOLTA DI SPECIE ALLO STATO SELVATICO

È vietata l'asportazione di qualsiasi organismo vegetale e micologico o parti di esso, se non per scopi scientifici o didattici o comunque ritenuti validi per una corretta gestione del territorio. Per scopi scientifici, il prelievo può essere effettuato solo su richiesta del Museo-Laboratorio Naturalistico o di un Istituto Universitario competente previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco.

Per scopi didattici il prelievo può essere effettuato solo nel corso di visite guidate ed in presenza del Personale addetto alla sorveglianza esclusivamente a carico di specie non erbacee e limitatamente agli organi epigei. I campioni non potranno superare il numero di cinque per specie e per intero gruppo di visita. Sono escluse dai prelievi le seguenti specie rare (in senso assoluto e relativamente all'area parco):

- 1) Lavatera maritima Gouan;
- 2) Daphne sericea Vahl;
- 3) Lavandula stoechas L.;
- 4) Chamaerops humilis L.;
- 5) Anagyris foetida L.;
- 6) Medicago arborea L.;
- 7) Anthyllis barba-jovis L.;
- 8) Cercis siliquastrum L.;
- 9) Sorbus torminalis (L.) Crantz;

È vietata l'introduzione ed il trapianto di qualsiasi specie vegetale non autoctona all'interno del Parco, salvo per scopi didattico-scientifici di competenza del Museo Laboratorio Naturalistico e solo nelle aree ad esso direttamente affidato dall'Ente Gestore (vivaio, laboratorio etc...).

È fatto obbligo ai residenti all'interno del Parco o nell'area di rispetto, di comunicare all'Ufficio Tecnico ed al Museo-Laboratorio Naturalistico l'introduzione di specie non autoctone, non oltre un mese dalla data di impianto.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 15.

ART. 3 - GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

È vietato qualsiasi uso economico del patrimonio forestale del Parco fatto salvo per le piante prodotte dal vivaio del Museo-Laboratorio Naturalistico nell'ambito del progetto di promozione delle essenze autoctone come piante ornamentali. I proventi devono essere destinati a coprire parte delle spese di gestione del Museo-Laboratorio Naturalistico stesso.

Eventuali materiali di origine vegetale che dovessero risultare da tagli od estirpazioni connessi alla corretta gestione del territorio devono trovare utilizzo all'interno del Parco.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

ART. 4 - AMBIENTE GEOLOGICO

È vietata la raccolta e l'asportazione di fossili e di qualsiasi reperto geologico, salvo che per scopi scientifici, o comunque ritenuti validi dall'Ente Gestore per la corretta gestione del territorio. Per l'uso scientifico il prelievo è effettuato su richiesta del Museo-Laboratorio Naturalistico o di un

Istituto Universitario competente, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico stesso.

È inoltre vietata l'asportazione di terriccio ed il danneggiamento della lettiera.

È fatto divieto inoltre di utilizzare il suolo in qualsiasi maniera possa alterare il naturale sviluppo delle biocenosi in qualsiasi zona del Parco, salvo che nei pressi delle strutture storiche esclusivamente per quanto previsto dal Piano di Assetto.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

ART. 5 - AMBIENTE IDROGEOLOGICO

È vietato modificare in qualsiasi modo i sistemi artificiali di drenaggio delle acque superficiali meteoriche.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

ART. 6 - APPRODI

È consentito l'approdo di natanti su tutto il litorale del Parco, tuttavia è vietato l'avvicinamento con motore di qualsiasi tipo a meno di dieci metri dalla riva. È altresì vietato inoltrarsi nell'Area Parco allontanandosi dalla zona sopralitorale.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

ART. 7 - REPERTI STORICO-ARCHEOLOGICI

All'interno del Parco è fatto divieto di danneggiare, anche con scritte, qualsiasi struttura storica e archeologica, prelevare materiale da essa e commerciare reperti storico-archeologici di qualsiasi provenienza.

Per uso scientifico può essere autorizzato il prelievo su richiesta del Museo Storico, fatte salve le norme che regolano la materia, previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

ART. 8 - RETE VIARIA, AFFLUSSO E CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO

Al di fuori da quanto previsto dal Piano di Assetto, è vietato aprire nove strade, vie di penetrazione e sentieri; è vietato inoltre modificare quelli esistenti.

Il parcheggio delle auto dei visitatori è consentito solo nel "Parcheggio dello Staccato".

la circolazione dei visitatori è consentita solo a piedi o con velocipedi a pedale; questi ultimi possono essere usati solo lungo le strade asfaltate. Tutti gli altri percorsi sono esclusivamente pedonali.

I visitatori possono penetrare all'interno del parco solo attraverso le vi di accesso individuate e riportate nella Cartina Ufficiale del Parco e di seguito elencate:

Ingresso n. 1: Via Lucio Munazio Planco presso il "Parcheggio dello Steccato";

Ingresso n. 2: Via della Breccia;

Ingresso n. 3: Via Monte Orlando;

Ingresso n. 4: Porta Carlo III;

Ai soli residenti, nell'Area Parco, ed ai loro eventuali ospiti, ai militari in servizio presso le strutture ricadenti nell'Area Parco, è consentita la circolazione lungo la viabilità prescritta, con automezzi a motore, solo per il percorso più breve per raggiungere la destinazione. Il limite di velocità è fissato ai 20 km/h.

È fatto divieto di abbandonare i tracciati previsti per la corretta fruizione del Parco, come da cartografia allegata, a chiunque, salvo che al personale preposto alla sorveglianza e per motivi scientifici, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Parco.

L'afflusso dei visitatori, nei tempi e nei modi, appresso specificati, è consentito solo da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

L'afflusso dei visitatori alla zona del Parco compresa tra Via della Breccia, Via della Trinità ed il Centro Storico Sant'Erasmo è libero nei giorni feriali dal 23 settembre al 21 Marzo compresi.

nei giorni festivi e nel periodo dal 22 Marzo al 22 Settembre compresi, l'afflusso è limitato a 200 persone al giorno, comprensive di un massimo di due gruppi organizzati, per questi ultimi è

obbligatorio l'accompagnamento di un addetto alla sorveglianza.

Nei periodi ad afflusso limitato il visitatore deve munirsi di biglietto di ingresso in distribuzione presso l'Ufficio del Parco.

Non è possibile effettuare prenotazioni salvo che per gruppi organizzati.

L'Ente Gestore potrà stabilire che il pubblico acceda ad alcune zone dell'area protetta e ad alcuni suoi servizi, dietro il pagamento di una somma, il cui ammontare verrà fissato di concerto con l'Ufficio regionale competente in materia di aree protette. In tal caso dovranno essere previste particolari facilitazioni per visite didattiche, di studio, di ricerca e per le visite organizzate da enti o da associazioni riconosciute.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

ART. 9 - FRUIZIONE AREE PUBBLICHE E NORME DI COMPORTAMENTO

Aree di sosta: Area attrezzata per permettere la sosta dei mezzi di trasporto di visitatori. All'interno del Parco è consentita la sosta a qualsiasi veicoli non compreso tra i velocipedi a pedale solo nel "Parcheggio dello Steccato".

All'interno del parcheggio sono valide tutte le norme che regolano la vita del Parco, salvo quello inerenti l'uso moderato del mezzo di trasporto.

Area pic-nic: Area attrezzata al fine di consentire al pubblico la consumazione di colazioni al sacco. È vietato questo tipo di ristorazione al di fuori di queste aree.

Sentieri a valenza storico-archeologica: percorsi indicati con apposita tabellazione attrezzati per la migliore conoscenza del patrimonio storico-archeologico.

Sentieri a valenza naturalistico-paesaggistica: percorsi indicati con apposita tabellazione destinati ai fini didattici, culturali e scientifici per la conoscenza del patrimonio naturale del Parco.

Sentiero a valenza didattica: percorso finalizzato esclusivamente alla conoscenza di un particolare ambiente.

Vie d'arrampicata: è consentita la scalata solo lungo le vie di arrampicata lungo o sperone roccioso della falesia alla sinistra della Grotta del Turco e limitatamente al periodo dal 1° Agosto al 20 Febbraio. I visitatori non possono in alcun momento abbandonare i suddetti sentieri.

Campeggio: ai visitatori è vietata qualsiasi forma di pernottamento all'interno del Parco.

Norme di comportamento: affinché il visitatore abbia con il Parco un corretto rapporto di fruizione è vietato:

- 1) Disturbare gli animali e quiete naturale con grida o schiamazzi o con apparecchi elettronici con o senza amplificazione;
- 2) Abbandonare immondizia o qualsiasi materiale inquinante al di fuori degli appositi contenitori;
- 3) Danneggiare, in qualunque modo, anche con scritte, le piante, le rocce e le strutture storiche;
- 4) Asportare pietre, minerali e fossili;
- 5) recare danno agli animali di qualsiasi specie;
- 6) asportare o danneggiare le attrezzature poste sul terreno a disposizione del pubblico;
- 7) Introduzione di cani se non al guinzaglio;

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

ART. 10 - RIPRESE CINE-FOTOGRAFICHE

È consentito effettuare riprese cine-fotografiche di tipo amatoriale sempre che queste siano effettuate nel pieno rispetto di tutte le regole del Parco.

L'Ufficio Tecnico del Parco può autorizzare riprese cine-fotografiche, alle seguenti condizioni:

- a) l'operatore dovrà sempre essere accompagnato da un addetto alla sorveglianza che potrà interrompere in qualsiasi momento le riprese se, a suo insindacabile giudizio, esse si dimostrassero dannose per qualsiasi aspetto, naturale o storico del Parco;
- b) l'Ufficio tecnico del Parco dovrà prendere sempre visione del materiale prodotto prima che questo possa essere utilizzato per qualsiasi fine;
- c) dovrà essere citata sempre con chiarezza la fonte riportando l'esatta denominazione del Parco;
- d) una copia di quanto prodotto dovrà essere fornita a titolo gratuito all'Ufficio Tecnico che potrà

utilizzarla sia in occasione di convegni o riunioni analoghe, sia nell'ambito delle attività didattiche dei Musei del Parco.

e) al rilascio dell'autorizzazione l'operatore dovrà pagare una quota giornaliera, che sarà fissata dall'Ente Gestore di anno in anno, ma non inferiore a £. 100.000.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

ART. 11 - ATTIVITÀ SOCIALI

Limitatamente all'Area Parco situata al valle di Via della Trinità, l'Ente Gestore del Parco può autorizzare lo svolgimento di attività ricreative o promozionali, sempre che esse siano compatibili e attinenti alla tutela dell'ambiente e alla sua corretta fruizione.

L'organizzazione delle suddette attività può essere affidata solo ad Enti Morali e gli eventuali proventi devono essere destinati al finanziamento del Parco.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

ART. 12 - UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Nell'area del Parco e nella zona di rispetto sono vietate nuove edificazioni.

All'interno del Parco e della zona di rispetto sono consentiti unicamente interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, salvo quanto previsto dal Piano di Assetto per quanto riguarda il "Parcheggio dello Staccato" ; in particolare: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di restauro e di risanamento conservativo così come definiti dai commi a,b e c dell'art. 31 della Legge n. 457/1978.

La realizzazione degli interventi di cui al comma precedente è sottoposta a preventivo nulla osta dell'Ente gestore ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/1997.

Le destinazioni d'uso sono quelle indicate dal Piano di Assetto.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

ART. 13 - PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI

Qualsiasi atto, deliberazione, verbale, ecc, inerente la vita amministrativa del Parco è portata a conoscenza del pubblico, entro e non oltre 5 giorni dalla redazione. Esso va affisso all'Albo dell'Ufficio Tecnico del Parco per 30 giorni e poi raccolto in apposito registro che rimane comunque a disposizione del pubblico.

ART. 14 - RECLAMI

Presso l'ufficio tecnico del parco è posto un registro in cui ogni visitatore può porre suggerimenti, reclami, ecc.

ART. 15 - SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni ai vincoli, ai divieti, alle prescrizioni ed in genere alle norme stabilite dalla L.R. 22.10.1986 n. 47 e dal presente Regolamento sono soggette a sanzioni pecuniarie come di seguito riportate.

La sanzione viene aumentata di due terzi se la contravvenzione avviene da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

le violazioni saranno accertate ai sensi della Legge 24 Novembre 1988 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni regolamentate dalla Legge Regionale 5 Luglio 1994, n.30.

1) Danni alla fauna

- Uccisione, cattura di animali, manomissione e prelievi di nidi e tane, anche di invertebrati da £. 500.000 a £. 2.000.000

- Introduzione o uso di trappole, tagliole, lacci, attrezzi per la pesca, bocconi avvelenati, armi da £. 200.000 a £. 500.000

- Introduzione o abbandono di animali di qualsiasi specie e cani al guinzaglio da £. 200.000 a £. 300.000

- Introduzione di animali di allevamento e da cortile diversi da quelli tradizionali

da £. 200.000 a £. 300.000

- Pascolo

da £. 200.000 a £. 2.000.000

2) Danni alla flora

- Danneggiamento od asportazione di piante, o parti di esse non consentite

da £. 200.000 a £. 500.000

- Raccolta di campioni di cui all'art. 2 comma 3, in numero superiore a cinque

da £. 200.000 a £. 400.000

- Raccolta e danneggiamento di funghi

da £. 200.000 a £. 300.000

- Raccolta o danneggiamento di specie rare di cui all'art. 2 per ogni pianta

da £. 200.000 a £. 500.000

- Introduzione e trapianto di specie vegetali non autoctone per ogni pianta

da £. 200.000 a £. 300.000

- Mancata comunicazione di cui all'art. 2 comma 6

da £. 200.000 a £. 300.000

3) Danni al patrimonio forestale

- Abbattimento non consentito di alberi e/o loro commercializzazione per ogni pianta

da £. 200.000 a £. 2.000.000

4) Danni all'ambiente geologico

- Raccolta od asportazione di fossili o di reperti geologici

da £. 200.000 a £. 400.000

- Asportazione di terriccio e/o danneggiamento della lettiera

da £. 200.000 a £. 1.000.000

- Uso improprio del suolo di cui all'art. 4 comma 3

da £. 200.000 a £. 1.000.000

5) Danni all'ambiente idrogeologico

- Modifica, in qualsiasi modo fatta, dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali meteoriche di costruzione borbonica

da £. 200.000 a £. 1.000.000

6) Danni al patrimonio storico-archeologico

- Danneggiamento di struttura storica od archeologica

da £. 900.000 a £. 2.000.000

- Commercializzazione di reperti storici di qualsiasi provenienza

da £. 500.000 a £. 2.000.000

7) Rete viaria, afflusso e circolazione del pubblico

- Alterazione dell'assetto viario di cui all'art. 7

da £. 900.000 a £. 20.000.000

- Transito vietato o non consentito, infrazione al limite di velocità

da £. 200.000 a £. 300.000

- Transito con velocipedi a pedale al di fuori dei percorsi consentiti

da £. 200.000 a £. 300.000

- Sosta non autorizzata

da £. 200.000 a £. 300.000 in aggiunta alle spese di rimozione forzata

- Penetrazione nell'Area Parco da ingresso non consentito

da £. 200.000 a £. 300.000

- Abbandono dei percorsi o delle vi3 di arrampicata consentiti
da £. 200.000 a £. 500.000
- Penetrazione o intrattenimento nell'Area Parco in orario non consentito
da £. 300.000 a £. 500.000
- Penetrazione nell'Area Parco senza biglietto di ingresso nei periodi per i quali è dovuto
da £. 200.000 a £. 300.000

8) Fruizione aree pubbliche

- Campeggio con qualsiasi mezzo, anche con roulotte e caravans
da £. 200.000 a £. 1.000.000
- Disturbo della quiete naturale
da £. 200.000 a £. 300.000
- Abbandonare qualsiasi tipo di materiale al di fuori degli appositi contenitori
da £. 200.000 a £. 500.000
- Danneggiare od asportare altre attrezzature fisse del Parco
da £. 200.000 a £. 1.000.000
- Accensione di fuochi
da £. 500.000 a £. 2.000.000
- Consumazione pasti al di fuori delle aree appositamente attrezzate
da £. 200.000 a £. 300.000
- Svolgimento attività a scopo pubblicitario
da £. 500.000 a £. 2.000.000
- Svolgimento attività fotocinematografica professionale senza autorizzazione
da £. 500.000 a £. 2.000.000

9) Riprese cine-fotografiche

- Riprese cine-fotografiche senza autorizzazione
da £. 500.000 a £. 2.000.000

10) Attività sociali

- Esercizio di attività sociali non autorizzate
da £. 900.000 a £. 2.000.000

11) Utilizzazione del patrimonio edilizio

- Interventi non previsti dall'art. 10
da £. 3.000.000 a £. 20.000.000
- Interventi previsti dall'art. 10 e non regolarmente autorizzati
da £. 1.000.000 a £. 2.000.000